

Direttiva CEE del 22/12/2003 n. 123**Titolo del provvedimento:**

Direttiva CE del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 13/01/2004 - serie L)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 02/02/2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

sentito il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 90/435/CEE ha introdotto, in relazione ai pagamenti dei dividendi e ad altre distribuzioni di utili, norme comuni che intendono essere neutre sotto il profilo della concorrenza.
- (2) La direttiva 90/435/CEE intende esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi ed altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre.
- (3) L'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 90/435/CEE ha rivelato che esistono varie possibilità di migliorare la direttiva e di estendere gli effetti benefici delle norme comuni adottate nel 1990.
- (4) L'articolo 2 della direttiva 90/435/CEE definisce le società che rientrano nel campo di applicazione di questa. Nell'allegato figura l'elenco delle società alle quali si applica la direttiva. Talune forme societarie non sono state incluse nell'elenco allegato, pur trattandosi di società aventi residenza fiscale in uno Stato membro e in esso soggette all'imposta sulle società. Il campo di applicazione della direttiva 90/435/CEE dovrebbe pertanto essere esteso ad altre entità che possono svolgere attività transfrontaliere nella Comunità e che soddisfano tutti i requisiti stabiliti dalla direttiva.
- (5) L'8 ottobre 2001 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea (SE) e la direttiva 2001/86/CE, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Analogamente, il 22 luglio 2003, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1435/2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) e la direttiva 2003/72/CE che completa lo statuto della Società cooperativa europea relativamente al ruolo dei lavoratori. Dato che la SE è una società per azioni e che la SCE è una società cooperativa, entrambe di natura analoga ad altri tipi di società già contemplati dalla direttiva 90/435/CEE, la SE e la SCE dovrebbero essere aggiunte

all'elenco contenuto nell'allegato di tale direttiva.

- (6) Le nuove entita' da inserire nell'elenco sono societa' sottoposte a imposizione nello Stato membro di residenza, ma alcune di esse sono considerate, sulla base delle loro caratteristiche giuridiche, trasparenti ai fini fiscali da altri Stati membri. Gli Stati membri che trattano le societa' non residenti come trasparenti su tale base ai fini dell'imposizione dovrebbero concedere gli sgravi tributari appropriati per quanto attiene agli utili che costituiscono parte della base imponibile della societa' madre.
- (7) Per estendere i vantaggi della direttiva 90/435/CEE, la quota di partecipazione minima per poter considerare una societa' come societa' madre e l'altra come societa' figlia dovrebbe essere gradualmente abbassata dal 25 % al 10 %.
- (8) Il pagamento delle distribuzioni di utili a, e il ricevimento degli stessi da, una stabile organizzazione della societa' madre dovrebbe dar luogo al medesimo trattamento applicabile tra una societa' figlia e la sua societa' madre. Dovrebbe essere contemplato il caso in cui una societa' madre e la propria societa' figlia sono nel medesimo Stato membro e la stabile organizzazione e' in un altro Stato membro. D'altro canto, pare che le situazioni in cui una stabile organizzazione e una societa' figlia sono situate nel medesimo Stato membro possono, salva l'applicazione dei principi del trattato, essere trattate sulla base del diritto interno dello Stato membro interessato.
- (9) In relazione al trattamento delle stabili organizzazioni, gli Stati membri possono avere necessita' di determinare le condizioni e gli strumenti giuridici atti a tutelare il gettito tributario nazionale ed evitare che siano aggirate le norme di diritto interno, in conformita' dei principi del trattato e tenendo conto delle regole tributarie internazionalmente accettate.
- (10) Quando gruppi societari sono organizzati in catene di societa', e gli utili sono distribuiti attraverso la catena di affiliate alla societa' madre, la doppia imposizione dovrebbe essere eliminata per mezzo di esenzione o di credito d'imposta. Nel caso di credito d'imposta, la societa' madre dovrebbe poter dedurre le imposte pagate da qualsiasi societa' affiliata della catena, a condizione che siano rispettati i requisiti della direttiva 90/435/CEE.
- (11) Le disposizioni transitorie non sono piu' applicabili e dovrebbero quindi essere soppresse.
- (12) La direttiva 90/435/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

art. 1

Modifiche alla direttiva 90/435/CEE.

Testo: in vigore dal 02/02/2004

La direttiva 90/435/CEE e' modificata come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunti i due trattini seguenti:

"- alla distribuzione degli utili percepiti da stabili organizzazioni di societa' di altri Stati membri situate in tale Stato membro e provenienti dalle loro societa' figlie di uno Stato membro diverso da quello in cui e' situata la stabile organizzazione,

- alla distribuzione degli utili effettuata da societa' di questo Stato a stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di societa' del medesimo Stato membro di cui sono societa' figlie."

2) All'articolo 2 l'attuale paragrafo diventa paragrafo 1 ed e' aggiunto il seguente paragrafo:

"2. Ai fini della presente direttiva, per 'stabile organizzazione' si intende una sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale una societa' di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attivita', per quanto gli utili di quella sede di affari siano soggetti ad imposta nello Stato membro nel quale essa e' situata ai sensi del pertinente trattato fiscale bilaterale o, in assenza di un siffatto trattato, ai sensi del diritto interno."

3) All'articolo 3, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'applicazione della presente direttiva:

a) la qualita' di societa' madre e' riconosciuta almeno ad ogni societa' di uno Stato membro che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 2 e che detenga una partecipazione minima del 20 % nel capitale di una societa' di un altro Stato membro che soddisfi le medesime condizioni.

Siffatta qualita' e' anche riconosciuta, alle stesse condizioni, ad una societa' di uno Stato membro che detenga nel capitale di una societa' dello stesso Stato membro una partecipazione minima del 20 %, parzialmente o totalmente attraverso una stabile organizzazione della prima societa' situata in un altro Stato membro.

A decorrere dal 1 gennaio 2007 la percentuale di partecipazione minima e' del 15 %;

A decorrere dal 1 gennaio 2009 la percentuale di partecipazione minima e' del 10 %;

b) si intende per 'societa' figlia' la societa' nel cui capitale e' detenuta la partecipazione indicata alla lettera a)."

4) L'articolo 4 e' modificato come segue:

a) il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Quando una societa' madre o la sua stabile organizzazione, in virtu' del rapporto di partecipazione tra la societa' madre e la sua societa' figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della societa' figlia, lo Stato della societa' madre e lo Stato della sua stabile organizzazione:

- si astengono dal sottoporre tali utili ad imposizione, o

- li sottopongono ad imposizione, autorizzando pero' detta societa' madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla societa' figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la societa' e la sua sub-affiliata soddisfino i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta."

b) E' inserito il paragrafo 1 bis seguente:

"1 bis. La presente direttiva non impedisce in alcun modo allo Stato della societa' madre di considerare una societa' figlia trasparente ai fini fiscali, in base alla valutazione da parte di detto Stato delle caratteristiche giuridiche di tale societa' figlia, derivanti dalla legislazione in base alla quale la stessa e' costituita e di sottoporre pertanto ad imposizione la quota della societa' madre degli utili della societa' figlia se e quando tali utili sussistono. In questo caso lo Stato della societa' madre si astiene dal sottoporre ad imposizione gli

utili distribuiti della societa' figlia.

Quando verifica la quota detenuta dalla societa' madre degli utili prodotti dalla sua societa' figlia, lo Stato della societa' madre esenta detti utili oppure autorizza la societa' madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa alla quota degli utili detenuta dalla societa' madre e pagata dalla propria societa' figlia o da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la societa' e la sua sub-affiliata soddisfino i requisiti di cui agli articoli 2 e 3, entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta."

c) Al paragrafo 3, il primo comma e' sostituito dal seguente:

"I paragrafi 1 e 1 bis si applicano fino alla data dell'effettiva entrata in vigore di un sistema comune d'imposta sulle societa'."

5) L'articolo 5 e' modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:

"Gli utili distribuiti da una societa' figlia alla sua societa' madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte."

b) I paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi.

6) L'allegato e' sostituito dal testo dell'allegato alla presente direttiva.

art. 2

Adeguamento delle disposizioni legislative.

Testo: in vigore dal 02/02/2004

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1 gennaio 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita' del riferimento sono determinate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonche' una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

art. 3

Entrata in vigore.

Testo: in vigore dal 02/02/2004

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

art. 4

Destinatari della direttiva.

Testo: in vigore dal 02/02/2004

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Allegato

Elenco delle societa' di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Testo: in vigore dal 02/02/2004

Vedi documento in formato pdf.